



---

5A\_325/2018

**Sentenza del 2 maggio 2018**  
**Il Corte di diritto civile**

---

Composizione

Giudice federale von Werdt, Presidente,  
Cancelliera Antonini.

---

Partecipanti al procedimento

**A.** \_\_\_\_\_,  
ricorrente,

**contro**

**Autorità regionale di protezione 1 sede di Chiasso,**  
via Lavizzari 11b, 6830 Chiasso.

---

Oggetto

collocamento in esternato della figlia,

ricorso contro la sentenza emanata il 15 marzo 2018  
dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale  
d'appello del Cantone Ticino (9.2017.250).

## **Ritenuto in fatto e considerando in diritto:**

### **1.**

B.\_\_\_\_\_ è figlia di A.\_\_\_\_\_ e C.\_\_\_\_\_, ora divorziati. L'autorità parentale è esercitata in modo congiunto dai genitori e la figlia è affidata alla madre.

Dopo un periodo di collocamento di B.\_\_\_\_\_ in istituto, in data 23 gennaio 2017 l'Autorità regionale di protezione 2 sede di Mendrisio ha ripristinato la custodia della madre e disposto la frequentazione in esternato della minore presso l'Istituto D.\_\_\_\_\_ di X.\_\_\_\_\_.

In seguito al cambiamento di domicilio di B.\_\_\_\_\_ da X.\_\_\_\_\_ a Y.\_\_\_\_\_, nel settembre 2017 l'Autorità regionale di protezione 1 sede di Chiasso ha ripreso il suo incarico. Nel novembre 2017 tale autorità ha disposto – invece dell'inserimento diurno presso l'Istituto D.\_\_\_\_\_ – la frequentazione obbligatoria della minore al doposcuola della scuola elementare di Y.\_\_\_\_\_ durante il periodo scolastico e la frequentazione obbligatoria del Centro E.\_\_\_\_\_ a Y.\_\_\_\_\_ il mercoledì pomeriggio e durante le vacanze scolastiche. Mediante reclamo 11 dicembre 2017 A.\_\_\_\_\_ ha contestato l'ordine per la figlia di frequentare il Centro E.\_\_\_\_\_. Con sentenza 15 marzo 2018 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto tale reclamo, osservando come il bisogno di protezione di B.\_\_\_\_\_ (per le sue difficoltà cognitive e scolastiche, la forte conflittualità tra i genitori e le difficoltà della madre nell'adeguata presa a carico della minore) non sia nel frattempo mutato e ritenendo pertanto che l'Autorità regionale di protezione 1 sede di Chiasso abbia a giusta ragione mantenuto delle modalità di collocamento in esternato analoghe a quelle previste presso l'Istituto D.\_\_\_\_\_.

### **2.**

Con scritto 16 aprile 2018 A.\_\_\_\_\_ ha impugnato la sentenza 15 marzo 2018 dinanzi al Tribunale federale.

Non sono state chieste determinazioni.

### **3.**

L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto

(art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2).

Il gravame all'esame manifestamente non soddisfa tali esigenze di motivazione. La ricorrente si limita infatti a ribadire che la frequentazione al doposcuola della scuola elementare di Y.\_\_\_\_\_ e l'attivazione della rete di sostegno sarebbero sufficienti per il bene della minore, ma omette del tutto di confrontarsi con il ragionamento sviluppato nell'impugnata sentenza.

La richiesta di permettere allo zio e ai cugini di vedere B.\_\_\_\_\_ durante le vacanze scolastiche risulta inoltre inammissibile già per il fatto che è presentata per la prima volta dinanzi al Tribunale federale (v. art. 99 cpv. 2 LTF).

#### **4.**

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF.

Nel caso concreto si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).

**Per questi motivi, il Presidente pronuncia:**

**1.**

Il ricorso è inammissibile.

**2.**

Non si prelevano spese giudiziarie.

**3.**

Comunicazione alla ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 1 sede di Chiasso e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 2 maggio 2018

In nome della II Corte di diritto civile  
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente:

La Cancelliera:

von Werdt

Antonini